

Prot. 2015/55/229 del 24/11/2015

Oggetto: professione sanitaria di psicologo

Con sentenza n. 13020 del 17/11/2015, che si allega, il Tar del Lazio, in accoglimento del ricorso presentato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, ha annullato l'iscrizione dell'Assocounseling dall'elenco delle professioni non regolamentate di cui all'art. 2, comma 7, della L. 14 gennaio 2013, n. 4, nonché il parere del Consiglio Superiore di Sanità, Sessione XLVII, Sezione II, pronunciato nella seduta del 12 luglio 2011 in particolare nella parte in cui prevede che per le "attività di aiuto alla soluzione di problemi che possono causare lieve disagio psichico (...) possa intervenire una figura professionale distinta dallo psicologo e corrispondente al Counselor".

Il Tar del Lazio fonda la sua decisione, tra l'altro, sull'assunto che il disagio psichico di qualsiasi entità è una patologia che può essere trattata solo in ambito sanitario da professionisti sanitari quali riconosce siano i soli psicologi.

La sentenza ha per la giurisprudenza definitamente chiarito che lo psicologo è una professione sanitaria, come già questo Dicastero ha proposto ed il Governo ha fatto proprio approvando il ddl 13241, oggi all'esame del Senato.

Pur tuttavia l'iter di tale ddl è ancora lungo, pertanto, al fine di dare maggiore stabilità al quadro normativo e ordinamentale della categoria professionale degli psicologi e di conseguenza ai cittadini che usufruiscono delle loro prestazioni sanitarie, anche in seguito alla sentenza citata del TAR, sarebbe quanto mai opportuno inserire nel primo provvedimento utile la norma che consenta il complemento del transito di ogni aspetto relativo alla professione di psicologo presso il Ministero della Salute, ivi compresa la sua qualificazione quale professione sanitaria, nei tempi più brevi possibili, come del resto condiviso anche dal Ministero di Giustizia.

Cordiali saluti.

Consigliere Giuseppe Chinè Capo di Gabinetto

Avv. Maurizio Borgo Capo Ufficio Legislativo